



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 20/05/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 29 aprile 2010, n. 84

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,049 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Mesagne (Br), ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Helios Ita3 S.r.l., con sede legale in Milano (Mi).

Il giorno 29 aprile 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Sun Energy S.r.l., con nota prot. n. 38/13326 del 20/12/2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 5,049 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Mesagne (Br);

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,049 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetta alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica Ambientale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regione n. 31 del 21 ottobre 2008;

con nota prot. n. 742 del 26.01.2009 è stata convocata la riunione della conferenza di servizi che si è svolta il giorno 10 febbraio 2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 671 del 30.01.2009 rilascia nullaosta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nullaosta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Sun Energy S.r.l.;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n.290 del 23.04.2008, comunica che il progetto qualora realizzato determinerebbe una significativa e consistente modifica nel contesto agricolo della zona, e che nel caso in cui l'intervento risulti sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, o ricada all'interno della perimetrazione di interesse ambientale e paesaggistico definite dal PUTT della Regione Puglia, dovrà essere rilasciata autorizzazione paesistica;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 1474 del 09.02.2009 così come riportato nella nota prot. n. 13319 del 13.11.2008, rilascia nulla osta a condizione che:

- tutti i lavori che comportino movimenti di terreno siano eseguiti, sin dalle prime fasi, con sorveglianza archeologica. Nel caso di rinvenimenti i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per gli ulteriori accertamenti tecnici;

- il controllo dei lavori e gli eventuali accertamenti tecnici siano affidati a società di archeologi o ad operatori archeologi individuali già accreditati e di comprovata esperienza in lavori analoghi. L'esecuzione dei lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata per la manodopera a ditte in possesso di qualificazione SOA OS 25 e l'onere finanziario per il controllo dei lavori e per gli eventuali accertamenti archeologici sarà a carico della società.

Si riserva, inoltre, la possibilità di poter chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire alla luce nel corso dei lavori;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot.

n. 4694/2 del 30.04.2009, rileva per quanto attiene gli aspetti urbanistici la mancanza di contrasto con la pianificazione urbanistica comunale vigente. Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici rileva che l'area oggetto di intervento ricade in un ambito territoriale Esteso di tipo "E" di valore nominale non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P ne soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Brindisi, prot. n. 00402 del 11.02.2009, comunica che i lavori in progetto non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale di Brindisi, prot. n. 15109 del 16.06.2009, rilascia nulla osta all'abbattimento delle piante di ulivo presenti nell'area di impianto avendo riscontrato, in seguito ad un sopralluogo, il cattivo stato fitosanitario e vegeto produttivo delle stesse;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 3973 del 25.03.2009, al fine di garantire la compatibilità dell'intervento con il Piano di Bacino Stralcio per l'assetto idrogeologico prescrive nel caso di posa in opera, dei cavidotti, attraverso scavo di trincea a cielo aperto che:

- le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dell'intervento siano tali da renderle compatibili con il libero deflusso delle acque;

- le operazioni di scavo e reinterro non modifichino il regolare deflusso delle acque superficiali né alterino la morfologia attuale degli alvei interessati;

- il cavidotto sia posto ad una profondità di posa non inferiore a 1,50 m al fine di non pregiudicare eventuali possibili sistemazioni idrauliche definitive.

Mentre nel caso di posa in opera attraverso la tecnica dello spingi tubo, da preferire per l'assenza di interferenze con l'alveo e l'ambiente, si prescrive che:

- le camerette di spinta e i pozzetti di ispezione siano realizzati ad una distanza adeguata dalla scarpata arginale del canale in modo da non comprometterne la stabilità;

- la generatrice superiore del tubo camicia sia posta ad una profondità non inferiore a 1,50 m dal fondo alveo al fine di non pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, prot. n. 5139 del 20.03.2009, rilascia nulla-osta alla realizzazione ed esercizio dell'impianto;

- Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità Mobilità e Trasporti - Ufficio Espropri, prot. n. 17797 del 10.02.2009, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'opera facendo presente che prima dell'inizio dei lavori riguardanti la linea elettrica di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la rete elettrica dell'Enel Distribuzione S.p.A., per la parte interessante attraversamenti di strade provinciali la società dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione allegando un piano tecnico dettagliato dei lavori da eseguire;

- Comune di Mesagne rilascia parere favorevole, dal punto di vista urbanistico, a condizione che:

- le strade interne all'impianto siano realizzate in battuto in modo da non alterare l'idrografia superficiale dell'area;

- gli impianti distino minimo 10 mt dai confini e 20 mt dalle strade comunali.

Resta salvo l'assenso dell'Amministrazione Comunale attraverso eventuale atto di indirizzo o Delibera di Consiglio in cui si attesti l'accoglimento della proposta di realizzazione dell'impianto, nonché prescrizioni più dettagliate che saranno specificate in convenzione;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0005542 del 25.03.2009, rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 04999 del 09.02.2009 e prot. n. 027547 del 19.06.2008, rilascia nulla osta, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e alla realizzazione della linea elettrica interrata per la connessione alla Rete Elettrica Nazionale dell'impianto;

- Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 19329 del

- 14.04.2009, rilascia nulla osta militare dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza;
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 0010403 del 16.02.2009, rilascia parere positivo alla realizzazione dell'impianto facendo salvi gli eventuali aspetti di spettanza AMI a carattere demaniale o applicativo della circolare SDM n. 146/394/4422, e dell'ENAV in materia di interferenze radioelettriche e procedure di volo. Si ricorda che la società dovrà comunicare, almeno 90 giorni prima, la data di inizio lavori alle locali strutture ENAV ed ENAC per le relative attività di competenza in relazione alle comunicazioni aeronautiche;
 - Azienda Sanitaria Locale BR - Dipartimento di Prevenzione, prot. n. 4672 del 13.05.2008 rilascia parere favorevole di massima a condizione che:
 - siano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
 - siano adottate le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela di suolo, sottosuolo e falda acquifera;
 - siano rispettati i limiti di legge per le emissioni elettromagnetiche;
 - l'impianto sia realizzato nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento Comunale per l'installazione delle centrali fotovoltaiche;
 - l'Arpa Puglia effettui, con cadenza periodica, il monitoraggio di competenza comunicando i risultati, corredati da opportuna valutazione tecnica, alla competente struttura ASL per eventuali ulteriori azioni;
 - ENEL Distribuzione S.p.A. rilascia parere positivo alla realizzazione della connessione fra la cabina Primaria di Mesagne e la Cabina di Consegna, dell'impianto fotovoltaico in progetto, in cavidotto interrato in All. 185 mm;
 - Sun Energy S.r.l. conferma che il progetto relativo alla realizzazione dell'elettrodotto MT di connessione, redatto secondo la STMG rilasciata da ENEL in data 19.02.2008, è sottoscritta da ENEL stessa in quanto società incaricata della progettazione tecnica.

Rilevato che:

- per quanto attiene gli aspetti urbanistici non contrasta con la pianificazione urbanistica comunale vigente, mentre per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici l'area oggetto di intervento ricade in un ambito territoriale Esteso di tipo "E" di valore nominale non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P ne soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, giusta nota prot. n. 4694/2 del 30.04.2009 della Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica,
- la Società provvederà, in fase di redazione del progetto esecutivo, alla trasmissione di apposita comunicazione all'Autorità di Bacino in merito alle modalità di posa in opera del cavidotto;
- la Società Sun Energy S.r.l. con nota del 06 luglio 2009 ha trasmesso una comunicazione con la quale ha dichiarato che il progetto dell'impianto fotovoltaico della potenza di 5,049 MW da realizzarsi nel comune di Mesagne è stato acquisito dalla società Helios Ita3 S.r.l., P. IVA n. 06584520966 con sede legale in Milano, in seguito ad una cessione di ramo d'azienda del 11.06.2009, con atto del notaio Francesco Fasano, repertorio n. 13059, raccolta n. 7618;
- la Società Helios Ita3 S.r.l. con nota del 04 agosto 2009 ha inviato dichiarazione resa da un istituto bancario, attestante i requisiti previsti all'art. 4 della legge regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- il legale rappresentante della Società Helios Ita3 S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti preliminari di acquisto sottoscritti in data 07.11.2008 dalla società Sun Energy S.r.l. e successivamente acquisiti in seguito ad apposita delibera da parte del consiglio di amministrazione del 20.04.2009;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 6836 del 23.06.2009 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - ? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,049 MW, ubicato nel Comune di Mesagne (Br);
e delle relative opere connesse proposte in progetto così distinte:
 - ? una linea elettrica interna al parco fotovoltaico;
 - ? una linea elettrica interrata MT di collegamento alla cabina di consegna;
 - ? una cabina di consegna che sarà collegata in entra - esce sulla linea a MT 20kV localizzata nelle immediate vicinanze della Cabina Primaria di Mesagne;
- in data 10 marzo 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Helios Ita3 S.r.l. ed il Comune di Mesagne l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 22 marzo 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011542 e della Convenzione al repertorio n. 011543;
- il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,049 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Mesagne (Br).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Helios Ita3 S.r.l. con sede legale in Milano alla via Foro Bonaparte n. 70, Partita IVA 06584520966 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,049 MW, ubicato nel Comune di Mesagne (Br);

e delle relative opere connesse proposte in progetto così distinte:

? una linea elettrica interna al parco fotovoltaico;

? una linea elettrica interrata MT di collegamento alla cabina di consegna;

? una cabina di consegna che sarà collegata in entra - esce sulla linea a MT 20kV.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Helios Ita3 S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e

all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e dei commi 1 e 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica

su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta agli organi competenti al controllo dei cantieri, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Mesagne (Br).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
